



Comune di
Rivoli Veronese

Provincia di
Verona

II PI
III VARIANTE TEMATICA


Elaborato

REL PRO

Scala

RELAZIONE PROGRAMMATICA ELABORATI DI PRGETTO

TERZA VARIANTE TEMATICA
INSERIMENTO AMBITI A STANDARD – PERCORSO CICLOPEDONALE SUL FIUME
ADIGE (PONTE TIBETANO) E TRACCIATO NUOVA PISTA CICLABILE



GRUPPO DI LAVORO

Ufficio Tecnico Comunale
Geom. Marco Gamberoni

Progettista Incaricato
Arch. Emanuela Volta

Comune di Rivoli Veronese
Sindaco Armando Luchesa

Progettista incaricato
Arch. Emanuela Volta



Luglio 2019

PREMESSA	30
1.1 – IL PIANO DEGLI INTERVENTI: PROCEDURA	31
1.2 – OGGETTO DELLA VARIANTE PUNTUALE	32
1.3 – COERENZA LRV N° 14/2017	33
1.4 – GLI ELABORATI DI PIANO	33

PREMESSA

La pianificazione comunale si attua attraverso il Piano di Assetto del Territorio (PAT) e il Piano degli Interventi (PI), che insieme costituiscono il Piano Regolatore Comunale (PRC). Il PRC permette di rispondere alle problematiche presenti sul territorio, attraverso la riformulazione complessiva dello strumento urbanistico e della disciplina delle trasformazioni. La legge urbanistica regionale (L.R.V n. 11/2004) ha suddiviso la pianificazione – urbanistica comunale in due livelli di pianificazione (art. 3, comma 41): il P.A.T.I - Piano di Assetto del Territorio Intercomunale e il P.I. – Piano degli Interventi.

- L'Amministrazione Comunale di Rivoli Veronese ha avviato nel 2005, la predisposizione del P.A.T.I. insieme al Comune di Brentino Belluno.
- In data 15 aprile 2009, è stato redatto il verbale di sottoscrizione degli elaborati del P.A.T.I. dei Comuni di Brentino Belluno – Rivoli Veronese (VR), in copianificazione con la Regione Veneto.
- In data 11.01.2011, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R.V. n. 11/2004, si è riunita, presso gli Uffici della Direzione Urbanistica della Regione del Veneto in Venezia, la conferenza di servizi che ha approvato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Brentino Belluno – Rivoli Veronese (VR), adottato con deliberazioni di Consiglio Comunale, rispettivamente, n. 15 in data 20.04.2009 e n. 6 in data 21.04.2009 facendo proprie le conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica Regionale n. 225 del 23.12.2010.
- Il P.A.T.I. è stato quindi approvato definitivamente con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 936 del 05 luglio 2011 (Bur n. 59 del 09.08.2011).
- Il Primo Piano degli Interventi è stato approvato con D.C.C. n. 8 del 28.05.2012.
- Il Primo Piano degli Interventi è stato pubblicato in data 29.06.2017 e la sua efficacia è decorsa dal 17.07.2012.

Si richiamano le seguenti delibere:

- La D.C.C. n. 29 del 07.08.2017, avente per oggetto: *“Determinazione della misura del contributo per il rilascio dell’autorizzazione alla proroga del termine quinquennale delle previsioni relative alle aree di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati”*.
- La D.C.C. n. 30 del 07.08.2017 avente per oggetto: *“Autorizzazione alla proroga del termine quinquennale della previsione del piano degli interventi relativa a una parte dell’area di espansione turistico-ricettiva soggetta a strumento attuativo non approvato in Loc. Sabbioni”*;
- La D.C.C. n. 31 del 07.08.2017 avente per oggetto: *“Autorizzazione alla proroga del termine quinquennale della previsione del piano degli interventi relativa all’area di espansione residenziale soggetta a strumento attuativo non approvato in Loc. Pimpine”*;
- La D.C.C. n. 32 del 07.08.2017 avente per oggetto: *“Autorizzazione alla proroga del termine quinquennale della previsione del piano degli interventi relativa all’area produttiva di espansione soggetta a strumento attuativo non approvato in Loc. Porton”*;
- La D.G.C. n. 38 del 17.05.2017 avente per oggetto *“Redazione del secondo piano degli interventi, ai sensi dell'art. 18 della L.R.V. n. 11/2004 e s.m.i. atto di indirizzo”*;
- La D.C.C. n. 16 Data 30-07-2018 avente per OGGETTO: *“Criteri procedurali e linee guida sulla perequazione ai sensi dell'art. 35 della Lr. n. 11/2004 e sugli accordi di pianificazione ai sensi dell'art. 6 della Lr. n. 11/2004 relativamente al piano degli interventi atto di indirizzo ed approvazione allegati”*.

Si richiamano inoltre:

- *la seduta consiliare del 30.04.2018 e relativa delibera n. 6 del 30.04.2018 in cui il Sindaco ha illustrato il “Documento programmatico del Piano degli Interventi”, così come previsto dall’art. 18, comma 1, della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i., in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzare nonché gli effetti attesi, per altro assumendo quale priorità il raggiungimento di una prima operatività delle trasformazioni proposte sotto forma di accordo da parte dei privati, ai sensi dell’art. 6 della L.R.V. n. 11/2004 per particolari ambiti territoriali.*

1.1 – IL PIANO DEGLI INTERVENTI: PROCEDURA

Nel rispetto di quanto indicato all’art. 18 della LRV. n. 11/2004, la prima fase del Piano degli Interventi del Comune di Rivoli V.se è stata redatta predisponendo il Documento del Sindaco con la definizione dei temi del Piano, le priorità e le indicazioni procedurali di riferimento.

Il Piano degli Interventi si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

- illustrazione del Documento del Sindaco al Consiglio Comunale e sua concertazione.
- adozione in Consiglio Comunale del Piano;
- 30 gg di deposito del Piano;
- 30 gg per presentare di eventuali osservazioni al Piano;
- approvazione in Consiglio Comunale del Piano ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2004 e s.m.i..4. Il Piano degli Interventi diventa efficace quindici giorni dalla pubblicazione della relativa Delibera di Consiglio Comunale di approvazione all’Albo Pretorio.

Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio di cui all’articolo 34 della L.R. 11/2004. In tali ipotesi, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si applica l’articolo 33 della L.R. 11/2004 e s.m.i. che prevede:

- nelle aree non pianificate per le quali è intervenuta la decadenza suddetta esterne al perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di un nuovo Piano degli Interventi o di una sua variante che le riguardi, sono consentiti i soli interventi ammessi per la zona agricola limitatamente alla residenza;
- nelle aree non pianificate per le quali è intervenuta la decadenza suddetta interne al perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di un nuovo piano degli interventi o di una sua variante che le riguardi, sono consentiti i soli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), dell’articolo 3 del decreto del presidente della repubblica n. 380 del 2001.

In riferimento alla DGC n° 38 del 17-05-2017, si evidenzia che il P.I. del Comune di Rivoli Veronese necessita in linea generale di:

- Verifica alla rete ecologica, anche in conformità anche a quanto previsto dalla strumentazione regionale e provinciale vigente;
- Verifica degli ambiti posti in trasformazione sulla base del buffer di 250 m dai centri storici, dalle zone residenziali e dai recettori sensibili, in conformità a quanto previsto dalla strumentazione provinciale vigenti;
- Aggiornamento schedatura allevamenti sulla base della DGRV 856/2012, da verificare se necessario in relazione a eventuali ambiti da porre in trasformazione;
- Aggiornamento verifica superficie agricola utilizzabile, anche sulla base delle indicazioni di pianificazione di cui alla LRV n° 14/2017;
- Predisposizione del Rapporto Ambientale di Assoggettabilità a VAS del Piano e della non dichiarazione di necessità della Vinca a seguito delle indicazioni normative vigenti per la VAS e in conformità alla DGRV 1400/2017 per la Vinca.

Si rende, altresì, necessario procedere alla revisione del Regolamento Edilizio Comunale armonizzando le definizioni e le prescrizioni con il Prontuario per la qualità architettonica del P.I. e con le norme nazionali e regionali finalizzate alla realizzazione di un regolamento unico, sulla base della DGRV n°. 1896 del 22 novembre 2017.

Si richiama inoltre l'avviso pubblico del Comune di Rivoli Veronese per l'acquisizione di proposte finalizzate alla formazione della variante n. 1 al P.I., di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 01.08.2014, a seguito del quale si sono evidenziate alcune necessità da parte dei cittadini di Rivoli Veronese, formalizzate attraverso la presentazione di manifestazioni di interesse finalizzate alla revisione di alcune tematiche del Piano degli Interventi.

Il Piano degli Interventi, nell'attuazione che si prevederà a fasi tematiche, comporterà anche l'ottemperanza alle normative regionali relative alla riclassificazione di ambiti edificabili in aree prive di potenzialità edificatoria, ai sensi dell'art. 7, LRV n° 4/2015.

Il secondo Piano degli Interventi, in coerenza con quanto definito dalle indicazioni del P.A.T.I. e del Primo Piano degli Interventi, prevede pertanto di dare risposte legate a:

- Centri Storici, per cui le modifiche o le nuove volumetrie ammissibili verranno previste sulla base di specifiche richieste da parte dei proprietari;
- Corti Rurali di Antica Origine, per cui le modifiche o le nuove volumetrie ammissibili verranno previste sulla base di specifiche richieste da parte dei proprietari;
- Edifici non più funzionali all'attività agricola, sulla base di specifiche richieste da parte dei proprietari e nella certificazione della non funzionalità del fabbricato ai sensi della normativa agricola;
- Attività produttive Fuori Zona, sulla base di specifiche richieste da parte dei proprietari;
- Ambiti di trasformazione territoriale, al netto delle indicazioni regionali ai sensi della LRV n° 14/2017, e con specifico interesse per gli ambiti di riqualificazione e riconversione e per gli ambiti di miglioramento della qualità urbana, per i quali è stata espressa una manifestazione di interesse all'attuazione.

Verranno inoltre sviluppate tematiche aggiuntive quali la definizione degli accordi e del contributo straordinario da sviluppare in termini di perequazione, la revisione e l'aggiornamento dell'apparato normativo, la verifica della coerenza con la strumentazione urbanistica sovraordinata (soprattutto del Piano Provinciale – PTCP), lo sviluppo della tematica del credito edilizio.

In ogni caso il PI opera nel rispetto del quadro generale di vincoli, prescrizioni e direttive fornite dal P.A.T.I. e non compromette con le proprie previsioni le possibilità di successiva attuazione degli obiettivi del P.A.T.I. stesso.

1.2 – OGGETTO DELLA VARIANTE PUNTUALE

Si prevede che il Secondo Piano degli Interventi possa essere attuato anche attraverso Varianti puntuali e tematiche che si configurino come fasi attuative del Documento del Sindaco predisposto in termini generali, da attivare sulla base di esigenze contingenti e di necessità specifiche.

Ciascuna fase dovrà comunque fare riferimento agli obiettivi generali del Documento del Sindaco, essere coerente con le indicazioni generali di piano, essere verificata rispetto alle indicazioni normative sovraordinate ed essere attuata in riferimento alle tematiche definite come priorità operative. Si faccia riferimento al percorso operativo delineato con DGC n° 38 del 17-05-2017 *"REDAZIONE DEL SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 11/2004 E S.M.I. ATTO DI INDIRIZZO"*, rispetto al quale il presente documento del Sindaco definisce le priorità operative e le fasi di attuazione.

La variante prevede i seguenti punti:

- inserimento del tracciato di massima della pista ciclabile. La variante non interferisce con la viabilità di livello superiore esistente o programmata né modifica significativamente il sistema della mobilità in essere. La variante non incide sulle caratteristiche essenziali e sui criteri informativi del Piano Regolatore Generale, né si pone in contrasto con la pianificazione di livello superiore.

L'implementazione delle piste ciclabili riorganizzando i percorsi è ammessa dalle norme di PAT, con riferimento all'art. 16.6 delle NT del PAT.

- Eliminazione previsione errata tracciato ciclopedonale sul Fiume Adige
- Inserimento previsione puntuale percorso ciclo-pedonale sul Fiume Adige (Cd. Ponte Tibetano). Il progetto si pone coerentemente con quanto previsto dalla pianificazione Comunale del Comune di Dolcè. Il progetto propone la realizzazione di un ponte tipo "tibetano" che colleghi la ciclopista del Sole con la Valpolicella e Verona, situato nel Comune di Dolcè. Il ponte verrà realizzato in località Battello di Ceraino del Comune di Dolcè, nel punto in cui le ciclopiste in destra e in sinistra idraulica del Fiume Adige si fronteggiano per qualche centinaio di metri. In Comune di Rivoli V.se il ponte si imposta in Loc. Battello in corrispondenza della ZTO F6 già prevista dal PI.
- Ampliamento ZTO F6 – e conseguente modifica dell'Art. 35.6 - F6 - area ricreativo-sportiva destinata a palestra di roccia.

1.3 – COERENZA LRV N° 14/2017

Lrv N° 14/2017

DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, n. 11 "NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO"

Art. 12 - Disposizioni finali.

1. Sono sempre consentiti sin dall'entrata in vigore della presente legge ed anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) (2):

- a) gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata;
- b) gli interventi di cui agli articoli 5 e 6, con le modalità e secondo le procedure ivi previste;

c) i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico;

d) gli interventi di cui al Capo I della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante";

e) gli interventi di cui all'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e, comunque, tutti gli interventi connessi all'attività dell'imprenditore agricolo;

f) l'attività di cava ai sensi della vigente normativa;

g) gli interventi di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche", le cui premialità sono da considerarsi alternative e non cumulabili con quelle previste dal presente Capo;

h) gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), nei piani di area e nei progetti strategici di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), sono consentite eventuali varianti allo strumento urbanistico comunale.

2 bis. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli interventi commerciali che restano disciplinati dalla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto", e dai relativi regolamenti e provvedimenti attuativi, ove rechino una disciplina più restrittiva. (3)

Si faccia pertanto riferimento a quanto previsto dall'art. 12, punto c, LRV n° 14/2017.

1.4 – GLI ELABORATI DI PIANO

La Variante tematica al PI, redatto in conformità alle disposizioni urbanistiche in vigore e secondo i contenuti di cui all'art. 18 della L.R.V. n° 11/2004, è costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione programmatica comprendente la documentazione progettuale
- Dichiarazione di non necessità V.Inc.A. – Allegato E DGRV 1400/2017
- Dichiarazione non necessità VAS

***II PIANO DEGLI INTERVENTI
III PIANO TEMATICO***

ELABORATI PROGETTUALI

Comune di Rivoli V.se
 Provincia di Verona

**Piano degli
 Interventi**
 Artt. 17- 18 LR 11/2004

**ATO
 P 2.3**

Denominazione:
VARIANTE AREE STANDARD

Ubicazione: **Loc. Battello**

PAT




Tavola 01 - Tavola dei vincoli e della pianificazione territoriale

-  Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 Art. 6.1
-  Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 - Corsi d'acqua Art. 6.2
-  Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 - Zone boscate Art. 6.3




Tavola 02 - Tavola delle invarianti

-  Terrazzi e argini Art. 11.1.2
-  Geosito Anfiteatro Morenico di Rivoli (cod. G028) Art. 11.1.3
- INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE**
-  Ambiti di pregio paesaggistico-ambientale Art. 11.2.1

Comune di Rivoli V.se
 Provincia di Verona

**Piano degli
 Interventi**
 Artt. 17- 18 LR 11/2004

**ATO
 P 2.3**

Denominazione:
VARIANTE AREE STANDARD

PAT

Ubicazione: **Loc. Battello**




Tavola 03 - Tavola delle fragilità

	Area soggetta a caduta massi	Art. 12.2.3
	Area di conoide	Art. 12.2.4
	Area non idonea	Art. 12.1.2




Tavola 04 - Tavola delle trasformabilità

	Anfiteatro Morenico di Rivoli	Art. 14.1
	Ambiti di tutela agricola	Art. 14.7
	Aree nucleo	Art. 14.8
	Servizi di interesse comune di maggior rilevanza	Art. 13.9

Comune di Rivoli V.se
Provincia di Verona

**Piano degli
Interventi**
Artt. 17- 18 LR 11/2004

**ATO
P 2.3**

Denominazione:
VARIANTE AREE STANDARD

Ubicazione: **Loc. Battello**

ORTOFOTO



Ortofoto



Comune di Rivoli V.se
 Provincia di Verona

**Piano degli
 Interventi**
 Artt. 17- 18 LR 11/2004


**ATO
 P 2.3**

Denominazione:
VARIANTE AREE STANDARD


Ubicazione: **Loc. Battello**

**INQUADRAMENTO
 CATASTALE**

Estratto catastale Comune di Dolcè



Estratto catastale Comune di Rivoli V.se



-  Fiume Adige
-  Strada demaniale
-  Particelle interessate dall'intervento (tutte di proprietà privata)

Comune di Rivoli V.se
 Provincia di Verona

**Piano degli
 Interventi**
 Artt. 17- 18 LR 11/2004

**ATO
 P 2.3**

Denominazione:
VARIANTE AREE STANDARD

ESTRATTI PI VIGENTE

Ubicazione: **Loc. Battello**




Zona F6 - Area ricreativo-sportiva destinata a palestra di roccia



Percorsi pedonali/ciclopedonali

Estratto Tav. T1.2.a

Fuori scala Rif. Tavola T1.2.a in scala 1:5000



Comune di Rivoli V.se
 Provincia di Verona

**Piano degli
 Interventi**
 Artt. 17- 18 LR 11/2004

**ATO
 P 2.3**

Denominazione:
VARIANTE AREE STANDARD

Ubicazione: **Loc. Battello**

ESTRATTI PI VARIANTE



Zona F6 - Area ricreativo-sportiva destinata a palestra di roccia




Percorsi pedonali/ciclopedonali



Ponte tibetano

Estratto Tav. T1.2.a

Fuori scala Rif. Tavola T1.2.a in scala 1:5000



Comune di Rivoli V.se
Provincia di Verona

**Piano degli
Interventi**
Artt. 17- 18 LR 11/2004

**ATO
P 2.3**

Denominazione:
VARIANTE AREE STANDARD

Ubicazione: **Loc. Battello**

ESTRATTI PI VIGENTE




Zona F6 - Area ricreativo-sportiva destinata a palestra di roccia



Percorsi pedonali/ciclopedonali

Estratto Tav. T1.2.a

Fuori scala Rif. Tavola T1.2.a in scala 1:5000



Comune di Rivoli V.se
 Provincia di Verona

**Piano degli
 Interventi**
 Artt. 17- 18 LR 11/2004

**ATO
 P 2.3**

Denominazione:
VARIANTE AREE STANDARD

Ubicazione: **Loc. Battello**

ESTRATTI PI VARIANTE



Zona F6 - Area ricreativo-sportiva destinata a palestra di roccia




Percorsi pedonali/ciclopedonali



Ponte tibetano

Estratto Tav. T1.2.a

Fuori scala Rif. Tavola T1.2.a in scala 1:5000



Comune di Rivoli V.se
 Provincia di Verona

**Piano degli
 Interventi**
 Artt. 17- 18 LR 11/2004

**ATO
 P 2.3**

Denominazione:
VARIANTE AREE STANDARD

Ubicazione: **Loc. Battello**

**ESTRATTO PI VIGENTE
 INVARIATO**




Area non idonea



Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 - Corsi d'acqua

Estratto Tav. T1.2.b - Invariata



Comune di Rivoli V.se
Provincia di Verona

**Piano degli
Interventi**
Artt. 17- 18 LR 11/2004

**ATO
P 2.3**

Denominazione:
VARIANTE AREE STANDARD

Ubicazione:**Loc. Battello**

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO
STRUMENTAZIONE
URBANISTICA**

Si richiama l'art. delle NT del PATI relativo alle aree non idonee, considerato l'ambito fragile a livello idrogeologico:

Art. 12.1.2 - Aree non idonee

PRESCRIZIONI E VINCOLI

1. In tali aree l'edificabilità è preclusa per l'elevatissima penalizzazione a causa:

- del rischio di esondazione;
- del rischio di frana di crollo;
- della presenza di terreni con caratteristiche geotecniche pessime,
- del rischio di elevato carsismo con infiltrazione diffusa e alta trasmissività nel sottosuolo;
- del rischio di elevata vulnerabilità idrogeologica.

2. L'edificabilità è inoltre preclusa a salvaguardia di singolarità geologiche, geomorfologiche, paleontologiche o mineralogiche salvo che nell'ambito di cave dove sono possibili gli interventi ammessi dalla specifica normativa.

3. Le caratteristiche litologiche, geomorfologiche e idrogeologiche di queste aree sono fortemente penalizzanti e propense al dissesto. Le aree di questa classe sono caratterizzate da fenomeni morfogenetici gravi o da processi attivi che precludono ogni attività urbanistica ed edilizia. In tali aree è vietata ogni attività di

trasformazione urbanistica ed edilizia, discariche, depositi di inerti, e tutto ciò che comporti modifiche sostanziali del terreno, fatte salvo ovviamente le opere inerenti alla difesa ed al consolidamento del suolo e del sottosuolo e delle opere esistenti.

4. In queste aree non si esclude comunque:

- la possibilità di realizzare interventi di sistemazione e/o mitigazione dei rischi legati ai dissesti idrogeologici presenti;
- la possibilità di realizzare interventi particolari di superiore interesse pubblico come servizi pubblici importanti (per esempio acquedotti, elettrodotti, ecc);
- gli interventi sull'esistente di cui al comma 1, lett. a), b), c), d) con esclusione di demolizioni e ricostruzioni non in loco o che comportino eccessive variazioni di sedime;

5. In ogni caso i progetti per tali interventi dovranno essere accompagnati da studi specialistici, relazioni geologiche-geotecniche-geomeccaniche-idrogeologiche a seconda del tipo di dissesto in atto (vedi classificazione "Aree soggette a dissesto idro-geologico" sulla Tavola 3 - Carta della fragilità), da indagini geognostiche specifiche, da verifiche di stabilità, ecc. tali da verificarne in maniera esaustiva la fattibilità ed individuare eventuali interventi di stabilizzazione e mitigazione del rischio preventivi.

6. Le Aree soggette a dissesto idrogeologico identificate quali Area di frana sono classificate quali Aree non idonee ai sensi del presente articolo, data la presenza di un possibile dissesto idrogeologico dovuto a forti pendenze, acclività con remota possibilità di frane, aree franose, aree in frana attiva o quiescente: per le prescrizioni e i vincoli espressi per tali aree, si rimanda all'Art. 12.2.5 delle presenti norme.

Art. 16.6 - Percorsi pedonali/ciclopedonali**Tavola di riferimento: Tavola 4 – Carta della Trasformabilità**

Il PATI promuove la valorizzazione della vocazione turistico/ricettiva del territorio sotto il profilo storico-culturale, naturalistico-sportivo ed enogastronomico, e riporta quindi i percorsi pedonali / ciclopedonali di carattere sovracomunale: la "Pista ciclabile dei Quattro Comuni" e la "Pista ciclabile Adige-Sole", i percorsi di montagna verso le malghe e il Santuario di Madonna della Corona, l'accesso alla zona archeologica di Monte Rocca e altri, prevedendo la riqualificazione e lo sviluppo della rete sentieristica-pedonale e ciclabile vocata alla valorizzazione delle emergenze storiche presenti sul territorio, al turismo di visitazione, all'agriturismo, all'attività sportiva all'aria aperta (rafting, palestra di roccia, canoa, pesca sportiva) ottimizzando e riqualificando le strutture ricettivo-turistiche esistenti.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

1. I tracciati indicati nella tavola 4 – Carta delle Trasformabilità, dovranno essere opportunamente tutelati da interventi di nuova edificazione, non finalizzati agli obiettivi di cui al presente articolo, con idonea fascia di rispetto da determinarsi in sede di PI.
2. In prossimità e a servizio di tali percorsi sono ammesse strutture finalizzate alla promozione delle "Attrezzature per il turismo natura" quali:
 - luoghi per l'ospitalità, ostelli, campeggi;
 - strutture per il ristoro degli utenti, possibilmente con promozione e vendita dei prodotti agricoli tipici locali;
 - attrezzature accessorie per il posteggio, lo scambio con gli altri mezzi di trasporto, la riparazione, il noleggio di biciclette.
3. Tali strutture saranno da realizzarsi possibilmente in strutture esistenti (rustici, malghe, ecc) contemplabili ai sensi dell'art.26.1 – "Disposizioni per gli edifici e i manufatti esistenti" delle presenti norme, sia in nuove piccole costruzioni extra art.26.2 – "Edificabilità" delle presenti norme: quest'ultime dovranno essere monopiano e da contenersi nella misura massima di 30 mq, da adibirsi ad uopo, anche prefabbricate se su modello uniformato per tutto il territorio comunale, in materiali e forme congrue al contesto paesaggistico-agricolo-ambientale ed al "Prontuario per gli interventi edilizi nel territorio agricolo" di cui al punto **b) Caratteri tipologici degli edifici** dell' Art. 26.2 – "Edificabilità" delle presenti norme.

COMPITI DEL PI

1. Il PI preciserà la rete continua di collegamenti che deve essere progettata in modo da garantire sicurezza e fluidità all'utenza, soprattutto nei nodi di intersezione con la viabilità motorizzata, possibilmente previo recupero e riqualificazione dei sentieri e delle strade agrarie, anche se poco utilizzate, che potranno essere aperte all'uso pubblico, sulla base di apposita convenzione, ed essere utilizzate, oltre che per gli usi agricoli, anche per l'uso pedonale, ciclabile e per l'equitazione.
 2. Il PI, nell'ottica di una loro ulteriore valorizzazione e godibilità, provvederà alla definizione disciplinare di particolari siti e strade panoramiche, al rafforzamento della sentieristica, ed al mantenimento dei tracciati delle capezzagne per l'immersione nel territorio agricolo.
 3. Il PI provvederà al recupero ed alla riqualificazione dei sentieri e delle strade agrarie, anche se poco utilizzate, che potranno essere aperte all'uso pubblico, sulla base di apposita convenzione, ed essere utilizzate, oltre che per gli usi agricoli, anche per l'uso pedonale, ciclabile e per l'equitazione; in tale caso i percorsi devono essere sistemati con fondo stradale naturale;
 4. Il PI potrà inoltre indicare soluzioni circa:
 - i materiali per la realizzazione dei percorsi;
 - il riutilizzo di tratti di viabilità minore esistenti;
 - la componente vegetale di affiancamento (filari, fasce boscate ecc);
 - la mitigazione e l'inserimento in ambito urbano;
 - la costituzione di ambiti di sosta.
 5. Il PI provvederà, nell'ottica del rispetto dei valori paesaggistico-agricolo-ambientali e previa eventuale adozione di procedure di evidenza pubblica, all'individuazione puntuale di ambiti e strutture per "Attrezzature per il turismo natura" di cui alle Prescrizioni e Vincoli suesposte, ed alla loro attuazione/autorizzazione che potrà essere eventualmente assoggettata ad apposita convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo.
- 5bis. I tracciati indicati dal PATI, vanno precisati in sede di PI senza che ciò comporti variante al PATI garantendo e ampliando la funzione ad essi attribuita.

Comune di Rivoli V.se
Provincia di Verona

**Piano degli
Interventi**
Artt. 17- 18 LR 11/2004

**ATO
P 2.3**

Denominazione:
VARIANTE AREE STANDARD

Ubicazione:**Loc. Battello**

**NORMATIVA OGGETTO DI
VARIANTE**

ESTRATTI NTO PI – STATO VIGENTE

Art. 35.6 - F6 - area ricreativo-sportiva destinata a palestra di roccia

1. Il PI ha individuato e riconosciuto l'area strutturalmente idonea alla pratica dell'arrampicata su roccia.
2. Tale area può essere utilizzata per gli allenamenti ed i corsi di arrampicata sportiva, quindi attrezzata conseguentemente senza comunque edificazione alcuna.
3. L'utilizzo dell'area è soggetta al benessere del proprietario; la gestione dell'area e le responsabilità derivanti devono essere disciplinate privatamente e non sono in ogni caso a carico del Comune.

ESTRATTI NTO PI – STATO VARIANTE

Art. 35.6 - F6 - area ricreativo-sportiva destinata a palestra di roccia

1. *Il PI ha individuato e riconosciuto l'area strutturalmente idonea alla pratica dell'arrampicata su roccia.*
2. *Tale area può essere utilizzata per gli allenamenti ed i corsi di arrampicata sportiva, quindi attrezzata conseguentemente senza comunque edificazione alcuna.*
3. *L'utilizzo dell'area è soggetta al benessere del proprietario; la gestione dell'area e le responsabilità derivanti devono essere disciplinate privatamente e non sono in ogni caso a carico del Comune.*
4. *Sono ammesse attività funzionali alla fruizione turistica del territorio, finalizzate al collegamento tra ambiti territoriali dello stesso Comune e di comuni confinanti.*
5. *Le aree ricreativo-sportive possono comprendere le destinazioni ammesse dalle ZTO F3 e prevedere sistemi di cessione ai sensi degli artt. 6 - 7 della LRV n° 11/2004 e smi.*
6. *La perimetrazione degli ambiti in sede di progettazione definitiva dovrà essere confermata da rilievi topografici/celerimetrici.*
7. *I progetti per la realizzazione di interventi di interesse comune dovranno essere accompagnati da studi specialistici, relazioni geologiche-geotecniche-geomeccaniche-idrogeologiche a seconda del tipo di dissesto, da indagini geognostiche specifiche, da verifiche di stabilità, tali da verificarne in maniera esaustiva la fattibilità, ed individuare eventuali interventi di stabilizzazione e mitigazione del rischio preventivi.*